

ESTREMI: Tribunale La Spezia Data: 21.09.2018 Numero:

Nel caso in questione non si applica il foro speciale di cui all'art. 14 del d.lgs 150/2011, prevalendo su di esso il foro del consumatore, in virtù della tutela accordata al contraente più debole

IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA

composto dai :

- 1) dott.ssa LAURA ROTOLO Presidente Est.**
- 2) dott.ssa NELLA MORI Giudice**
- 3) dott.ssa LUCIA SEBASTIANI Giudice**

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ex art. 702 bis cpc

nel procedimento iscritto al n.2383 del Ruolo Generale dell'anno 2017, instaurato da

D. R. - avv. E. M.

Nei confronti di

A. A. - avv. Stefano Salerno

Motivazione

Il Tribunale, visto il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avanzato dall'avv. R. D. nei confronti di A. A., con il quale chiede il **pagamento relativo all'attività professionale espletata in favore della predetta** nell'accertamento preventivo promosso contro la stessa da C. srl dinanzi al Tribunale di la Spezia, pagamento mai effettuato nonostante i solleciti inviati;

vista la comparsa di costituzione della resistente che, in via preliminare ha **sollevato eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito, in favore del Tribunale di Roma, competente territorialmente quale Foro del consumatore;**

rilevato che l'odierna controversia attiene alla **liquidazione di onorari aventi titolo in una prestazione di opera professionale;**

ritenuto che nei rapporti tra avvocato e cliente, il predetto, se non svolge attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, va qualificato come consumatore;

rilevato che la A. risiede a Roma, come provato documentalmente;

rilevato che per le controversie civili relative al consumatore, ex art. 66-bis del "Codice del Consumo", la competenza territoriale inderogabile è del Giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore;

che, pertanto, **nel caso in questione non si applica il foro speciale di cui all'art. 14 del d.lgs 150/2011, prevalendo su di esso il foro del consumatore, in virtù della tutela accordata al contraente più debole;**

che in tal senso, sulla applicabilità delle regole sul foro del consumatore nel caso di specie, si è espressa più volte la Corte di Cassazione (vedi ordinanze n. 21187/2017 e 1464/2014 e 5703/2014), ed in ultimo con

ordinanza 8598/2018, ha nuovamente ribadito la prevalenza del foro del consumatore sul foro speciale ex art. 14 del d.lgs 150/2011;

che, pertanto, l'eccezione di incompetenza territoriale appare fondata e merita accoglimento;

PQM

1) dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di La Spezia essendo competente il Tribunale di Roma; fissa per la riassunzione il termine di mesi tre.

liquida le spese del presente giudizio in € 1500,00, oltre accessori di legge e rimborso spese generali, ponendole a carico di parte ricorrente, soccombente.

La Spezia 20 settembre 2018